

" anonime, nè alla prassi costantemente e generalmente osservata.  
" L'istituzione del Consiglio Generale ha potuto avere per fine di procurare  
" alla Compagnia per il suo maggior prestigio l'adesione di ragguardevoli per-  
" sonalità, ma a questo intento può meglio giovare l'inclusione di tali perso-  
" nalità nel normale Consiglio d'Amministrazione, formato a tale scopo da un  
" congruo numero di membri, e in quei Comitati che lo Statuto, all'art. 33,  
" già espressamente prevede e che potranno in seguito avere più efficiente svilup-  
" po. A far parte di essi il Consiglio di Amministrazione chiamerà per l'appun-  
" to quelle persone che abbiano con particolare impegno collaborato con gli orga-  
" ni sociali per l'espansione della Compagnia.  
" Conviene quindi rientrare nella linea classica dell'organizzazione amministrati-  
" va delle società anonime, preveduta dal Codice e osservata da tutte le socie-  
" tà anonime italiane.  
" In conformità a questo criterio si dovrà proporre all'Assemblea di sopprimere  
" re il capitolo IV dello Statuto, che regola la costituzione ed il funziona-  
" mento del Consiglio Generale, e di istituire il Consiglio di Amministrazio-  
" ne, dandogli le funzioni fino ad ora proprie del Consiglio Direttivo, sta-  
" bilendo che l'Assemblea possa fissare il numero di membri fra un minimo di  
" 20 e un massimo di 30 M., poichè è opportuno e conforme alla pratica che la  
" amministrazione possa giovarsi di un organo più ristretto e più spedito. Si  
" propone la istituzione di un Comitato Direttivo al quale il Consiglio di Am-  
" ministrazione delegherà determinati poteri.  
" In conseguenza delle modificazioni proposte, devono essere corrispondente-  
" mente modificati i vari articoli dello statuto, nei quali si fa riferimento  
" all'attuale Consiglio Generale, Consiglio Direttivo e Comitato Esecutivo.  
" Conviene sfruttare dell'occasione per apportare opportuni ritocchi agli ar-  
" ticoli 2, 25, 26, 31 e 54 richiesti da nuove esigenze sopravvenute."  
Il Presidente propone quindi all'Assemblea di approvare le seguenti modificazio-  
ni dello Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo e sulle quali ha già manifesta-  
to il suo parere favorevole il Consiglio Generale nella seduta del 30 novembre  
1938-XVII.

TESTO VECCHIO

ASSICURAZIONI GENERALI

STATUTO

Capitolo I



TESTO NUOVO

ASSICURAZIONI GENERALI

STATUTO

Capitolo I

Corporate Heritage  
& Historical Archive

Denominazione, sede, scopo e durata della Società.

Art. 1. La Società Anonima per azioni, denominata "Assicurazioni Generali", costituita col contratto sociale 26 dicembre 1831, è retta dal presente Statuto.

Art. 2. La denominazione della Società nelle altre lingue è stabilita come segue in traduzione letterale o in quelle versioni che la consuetudine o la necessità d'individuare l'ente hanno creato nei vari paesi.

La Società si denomina pertanto:

in francese: Assurances Générales de Trieste et Venise;

in inglese: The General Insurance Company Ltd. of Trieste and Venice;

in tedesco: Allgemeine Assekuranz in Triest;

in olandese: Algemeene Verzekering-Maatschappij in Triest;

in fiammingo: Algemeene Verzekering-Maatschappij van Triest;

in castigliano: Seguros Generales de Trieste y Venecia;

in portoghese: Seguros Gerais de Trieste e Venezia;

in greco:

in rumeno: Asigurări Generale în Triest;

in cecoslovacco: Všeobecná pojišť.

Denominazione, sede, scopo e durata della Società.

Art. 1 (inalterato)

Art. 2. (inalterato)



Corporate Heritage  
& Historical Archive

ovna v Torstu;

in serbo:

in croato: Sveopće Osiguranje u  
Trstu;

in sloveno: Obšna zavarovalnica v  
Trstu;

in bulgare:

in polacco: Powszechna Askuracya  
w Tryeście;

in russo:

in ungherese: Triesti Általános  
Biztosító Társulat;

in Albanese: Segurime të Përgjithshme  
Tricent;

in arabo:

in turco: Assicurazioni Generali  
Trieste;

in ebraico:

[soppresso]

in armeno:

in cinese:

in giapponese: ...

Art. 3. La Società ha la sede e la  
Direzione Centrale a Trieste, una  
Direzione a Venezia ed altra a Ro-  
ma. Ha e può istituire altre Dire-  
zioni, Sedi, Succursali, Rappresen-  
tanze ed Agenzie in altre città  
d'Italia ed all'Estero.

Art. 3. (inalterato)

Art. 4. La Società ha per oggetto  
l'esercizio in Italia ed all'Estero

Art. 4. (inalterato)

di qualunque ramo di assicurazione permesso dalle leggi, sia in via diretta, sia in via di riassicurazione o di retrocessione. Essa può prendere partecipazioni contrattuali od azionarie in società od aziende aventi scopi analoghi ai propri, ed anche assumerne la rappresentanza o la gestione. Inoltre la Società può fare operazioni di capitalizzazione e di risparmio assumendo l'impegno di corrispondere somme o di consegnare titoli delle categorie indicate nell'articolo 15 A) N° 1 e 2, verso pagamento anche a rate, ed assumere in conformità a speciale regolamento l'amministrazione di fondazioni o di patrimoni per conto di terzi: siano persone singole od enti benefici o no sul principio della mutualità.

Art. 5. La gestione della Società è divisa nelle due Sezioni A e B.

La Sezione A comprende tutte le operazioni sociali che non siano quelle assegnate alla Sezione B.

La Sezione B comprende le assicurazioni e riassicurazioni sulla vita dell'uomo, le assicurazioni di rendite vitalizie, le assicurazioni di pensioni di invalidità o di vecchiaia e le operazioni indicate al comma 2° dell'art. 4.

Entro i limiti fissati dal presente articolo il Consiglio Direttivo, previo parere del Consiglio Generale, stabilisce

Art. 5. (inalterato)

(inalterato)

(inalterato)

Entro i limiti fissati nel presente articolo, il Consiglio di Amministrazione stabilisce l'ammontare e le condizioni



Corporate Heritage  
& Historical Archive

sce l'assunzione e la cessazione delle singole categorie di operazioni.

Art. 6. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2031, e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea generale, escluso il diritto di recesso per i soci dissenzianti.

Art. 7. Le pubblicazioni ufficiali della Società sono fatte legalmente mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, salvo le diverse disposizioni della legge e del presente Statuto.

#### Capitolo II

Capitale sociale, azioni e diritti degli azionisti

Art. 8. Il capitale sociale è di Lire 120.000.000.- interamente versato, diviso in 120.000.- azioni nominative, ciascuna di Lire 1.000.- I relativi titoli possono essere unitari e multipli. Essi devono essere sottoscritti da due membri del Consiglio Direttivo. Nel caso di futuri aumenti del capitale, le modalità dell'emissione delle nuove azioni e specialmente il tempo ed il prezzo di emissione saranno stabiliti dall'Assemblea Generale. Questa può anche delegare la facoltà di tali deliberazioni al Consiglio Direttivo che provvederà, sentito il Consiglio Generale.

Il soprapprezzo conseguito mediante l'emissione di nuove azioni a prezzo supe-

delle singole categorie di operazioni

Art. 6. (inalterato)

Art. 7. (inalterato)

#### Capitolo II

Capitale sociale, azioni e diritti degli azionisti

Art. 8. Il capitale sociale è di Lire 120.000.000.- interamente versato e diviso in 120.000.- azioni nominative ciascuna di Lire 1.000.- I relativi titoli possono essere unitari e multipli. Essi devono essere sottoscritti da due membri del Consiglio di Amministrazione. Nel caso di futuri aumenti del capitale le modalità dell'emissione delle nuove azioni e specialmente il tempo ed il prezzo di emissione saranno stabiliti dall'Assemblea Generale. Questa può anche delegare la facoltà di tali deliberazioni al Consiglio di Amministrazione.

(inalterato)



Corporate Heritage  
& Historical Archive

riore al valore nominale va in aumento dei fondi di riserva della Società, nei modi che stabilirà l'Assemblea Generale, previa detrazione delle relative spese.

Art. 9. Il capitale sociale è attribuito per una metà alla Sezione A e per l'altra metà alla Sezione B.

Il patrimonio di ciascuna Sezione non può venir destinato a scopi dell'altra Sezione.

Art. 10. Le azioni sono emesse a nome determinato, con intestazione ad un unico titolare, e sono indivisibili. Esse possono essere trasferite e assoggettate a vincoli reali nelle forme di legge.

Di fronte alla Società il trasferimento e la costituzione del vincolo sono efficaci soltanto quando siano stati approvati dal Consiglio Direttivo e la relativa iscrizione sia stata eseguita nel libro dei Soci. Se il Consiglio Direttivo rifiuta il consenso, deve designare un compratore che acquisti le azioni al prezzo corrente.

La Società ha il diritto, ma non l'obbligo di esaminare la legittimità del titolo su cui si fonda la richiesta di iscrizione.

Nel caso di morte di un azionista i suoi eredi od aventi causa devono provvedere alla voltura regolare a nome di un unico titolare delle singole azioni. Il Consiglio Direttivo può sospendere il pagamento dei dividendi e dei sopr dividendi

Art. 9. (inalterato)

(inalterato)

Art. 10. Le azioni sono emesse a nome determinato, con intestazione ad un unico titolare, e sono indivisibili.

Esse possono essere trasferite e assoggettate a vincoli reali nelle forme di legge.

Di fronte alla Società il trasferimento e la costituzione del vincolo sono efficaci soltanto quando siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione e la relativa iscrizione sia stata eseguita nel libro dei Soci. Se il Consiglio di Amministrazione rifiuta il consenso, deve designare un compratore che acquisti le azioni al prezzo corrente.

La Società ha il diritto, ma non l'obbligo di esaminare la legittimità del titolo su cui si fonda la richiesta di iscrizione.

Nel caso di morte di un azionista i suoi eredi od aventi causa devono provvedere alla voltura regolare a nome di un unico titolare delle singole azioni. Il Consiglio di Amministrazione può sospendere il pagamento dei dividendi e dei sopr dividendi

di finchè non sia stata effettuata tale voltura.

Art. 11. In caso di furto, di smarrimento o di distruzione di titoli di azioni, la Società rilascerà un duplicato dopo esaurita, a cura dell'azionista, la procedura di ammortamento

Art. 12. Gli azionisti non sono obbligati a restituire i dividendi e sopradividendi ripartiti in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea Generale.

Art. 13. In caso di trasferimento di azioni fatto a terzi da un azionista, verso il quale la Società abbia un credito, questa ha il diritto di non riconoscere il trasferimento e di trattene i dividendi e sopradividendi maturati fino all'estinzione del suo credito.

Art. 14. Gli azionisti partecipano all'intero patrimonio ed all'utile della Società in proporzione al numero delle azioni possedute. Il possesso e l'iscrizione delle azioni costituiscono senz'altro l'atto di piena adesione dell'azionista allo Statuto ed alle deliberazioni sociali ed importano elezione di domicilio presso la sede sociale per tutti i rapporti giudiziali e stragiudiziali che l'azionista può avere come tale, con la Società. Gli azionisti o i loro aventi causa non potranno mai promuovere atti conservati-

videndi finchè non c'è stata effettuata tale voltura.

Art. 11. (inalterato)

Art. 12. (inalterato)

Art. 13. (inalterato)

Art. 14. (inalterato)



Corporate Heritage  
& Historical Archive

vi sui beni della Società, né doman-  
darne la divisione o la vendita; né  
prendere diretta ingerenza nell'ammi-  
nistrazione; in loro confronto fanno  
stato esclusivamente i bilanci socia-  
li e le deliberazioni dell'Assemblea  
Generale e degli altri organi sociali  
prese in conformità delle rispettive  
attribuzioni.

Art. 15. A) Le riserve tecniche della  
Sezione A e tutti i capitali della Se-  
zioni B devono essere impiegati nei  
seguenti modi:

- 1) titoli emessi o garantiti dallo Sta-  
to, da Province o da Comuni;
- 2) obbligazioni emesse da istituti au-  
torizzati ad esercitare il credito  
fondiario nel Regno;
- 3) acquisto mediante cessione o circo-  
lazione di annualità dovute dallo Sta-  
to;
- 4) beni immobili situati nel Regno;
- 5) mutui con prima ipoteca sopra beni  
immobili situati nel Regno per somme  
che non eccedano la metà del loro va-  
lore;
- 6) prestiti sopra polizze d'assicura-  
zione sulla vita emesse dalla Società,  
nei limiti delle relative riserve ma-  
tematiche;
- 7) depositi in contanti presso la Cas-  
sa di Depositi e Prestiti, presso i-  
stituti di emissione, istituti di cre-  
dito o casse di Risparmio del Regno;
- 8) cambiali alla sconto presso

Art. 15. (inalterato)

istituti di emissione;

9) prestiti con pegno sui titoli indicati al N. 1 e 2 per non oltre l'80% del loro corso di Borsa ed in nessun caso oltre l'importo minimo del rimborso netto se si tratta di titoli ammortizzabili;

10) altri impieghi ammessi dalle disposizioni vigenti al riguardo;

B) Per l'impiego delle riserve tecniche delle assicurazioni stipulate all'estero valgono le norme di legge vigenti nei rispettivi paesi; in mancanza di tali norme, si applicano con analogia le disposizioni della lettera A del presente articolo.

C) Gli altri capitali della Sezione A possono essere investiti anche in quegli altri modi, che dal Consiglio Direttivo siano ritenuti opportuni e corrispondano alle esigenze della necessaria cautela.

#### Capitolo III

Amministrazione della Società

A. Assemblea Generale.

Art. 16. L'Assemblea Generale rappresenta la totalità degli azionisti, le deliberazioni da essa prese in conformità dello Statuto obbligano tutti gli azionisti, compresi quelli non intervenuti o dissenzienti, ed obbligano altresì l'amministrazione della Società.

Le Assemblee Generali sono ordinarie

Gli altri capitali della Sezione A possono essere investiti anche in quegli altri modi, che dal Consiglio di Amministrazione siano ritenuti opportuni e corrispondano alle esigenze della necessaria cautela.

#### Capitolo III

Amministrazione della Società

A. Assemblea Generale.

Art. 16. (inalterato)

Le Assemblee Generali sono ordinarie



Corporate Heritage  
& Historical Archive

o straordinario. Esse si tengono a Trieste. In casi eccezionali, il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea Generale anche in altra città del Regno. L'Assemblea Generale ordinaria, nella quale vengono presentati agli azionisti il bilancio e la relazione sulla gestione sociale, deve aver luogo entro il primo semestre di ogni anno.

Art. 17. Le Assemblee Generali sono convocate dal Consiglio Direttivo, salvo la facoltà spettante al Consiglio Generale ai sensi dell'art. 40 lett. m).

Il Consiglio Direttivo deve convocare una Assemblea Generale straordinaria nel termine di un mese, quando ne sia fatta domanda da tanti azionisti che siano iscritti nel libro dei Soci con almeno un quinto del capitale sociale da oltre un mese, e sempreché nella domanda stessa siano indicati gli argomenti da trattarsi nell'Assemblea.

Art. 18. La convocazione dell'Assemblea deve farsi mediante avviso pubblicato almeno quindici giorni prima nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

La Società manda, di regola, anche un invito speciale ad ogni azionista all'indirizzo da esso fatto annotare nel libro dei Soci.

Le proposte di uno o più azionisti, che siano iscritti nel libro dei Soci con almeno un quinto del capitale sociale

o straordinario. Esse si tengono a Trieste. In casi eccezionali, il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'Assemblea Generale anche in altra città del Regno. L'Assemblea Generale ordinaria, nella quale vengono presentati agli azionisti il bilancio e la relazione sulla gestione sociale, deve aver luogo entro il primo semestre di ogni anno.

Art. 17. Le Assemblee Generali sono convocate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione deve convocare un'Assemblea Generale straordinaria nel termine di un mese, quando ne sia fatta domanda da tanti azionisti che siano iscritti nel libro dei Soci con almeno un quinto del capitale sociale da oltre un mese, e sempreché nella domanda stessa siano indicati gli argomenti da trattarsi nell'Assemblea.

Art. 18. (inalterato)

(inalterato)

Le proposte di uno o più azionisti, che siano iscritti nel libro dei Soci con almeno un quinto del capitale sociale

da oltre un mese pervenute al Consiglio Direttivo in Trieste entro il mese di febbraio, devono venir comprese nell'Ordine del giorno dell'Assemblea generale ordinaria.

L'Assemblea non può deliberare sopra argomenti che non siano stati indicati nell'avviso di convocazione.

Art. 19. Gli azionisti hanno diritto di intervenire all'Assemblea Generale in persona o di farsi rappresentare da altro azionista purchè siano iscritti nel libro dei Soci da oltre un mese prima del giorno nel quale ha luogo l'Assemblea stessa.

Le persone soggette alla patria potestà, a tutela o curatela e le persone giuridiche partecipano all'Assemblea ed esercitano il diritto di voto secondo i casi, mediante i loro rappresentanti legali o statuari, che non è necessario siano azionisti, o con l'assistenza del curatore.

L'elenco degli azionisti aventi il diritto di intervenire all'Assemblea Generale è ostensibile agli azionisti presso l'ufficio della Direzione Centrale e presso quello della Direzione Veneta nei sei giorni precedenti quello dell'Assemblea Generale. Le procure per rappresentare azionisti ad un'Assemblea Generale devono essere presentate e depositate all'Ufficio della Direzione Centrale al più tardi fino alle ore dodici del giorno precedente

oltre un mese, pervenute al Consiglio di Amministrazione in Trieste entro il mese di febbraio, devono venir comprese nell'ordine del giorno dell'Assemblea Generale ordinaria.

(inalterato)

Art. 19 (inalterato)

quello dell'assemblea, dopo trascorso il quale termine non sono più ammesse.

Art. 20. Ogni azionista ha diritto ad un voto. Il singolo azionista può esercitare il diritto di voto, sia personalmente, sia a mezzo di mandatario, soltanto per quelle azioni che siano a lui intestate nel libro dei Soci da oltre un mese. Le azioni appartenenti ad una stessa persona od ente non possono essere rappresentate da più di una persona.

Art. 21. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo (art. 27).

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l'assemblea è presieduta da un membro del Consiglio Direttivo a ciò delegato dal Consiglio stesso, ed in difetto di tale delega, dal membro del Consiglio Direttivo anziano di nomina, o, tra più eletti contemporaneamente, dall'anziano di età. L'anzianità di nomina si calcola dalla prima elezione a membro del Consiglio Direttivo.

Art. 22. Sono di competenza dell'Assemblea Generale ordinaria:

- a) le deliberazioni sui bilanci annuali da discutere sulla base delle relazioni e delle proposte del Consiglio Direttivo e del Consiglio Generale;
- b) le deliberazioni sulla destinazione dell'utile netto, salvo quanto è dispo-

Art. 20. (inalterato)

Art. 21. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (art. 27).

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta da un Vicepresidente delegato dal Presidente stesso e in caso di assenza o di impedimento del Vicepresidente, da un membro del Consiglio d'Amministrazione a ciò delegato dal Consiglio stesso, ed in difetto di tale delega, dal membro del Consiglio d'Amministrazione anziano di nomina, o, tra più eletti contemporaneamente, dall'anziano di età. L'anzianità di nomina si calcola dalla prima elezione a membro del Consiglio di Amministrazione.

Art. 22. Sono di competenza dell'Assemblea Generale ordinaria:

- a) le deliberazioni sui bilanci annuali da discutere sulla base delle relazioni e delle proposte del Consiglio d'Amministrazione;
- b) le deliberazioni sulla destinazione dell'utile netto, salvo quanto è dispo-

sto dall'art. 49 del presente Statuto;

c) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Consiglio Generale e dei Sindaci effettivi e supplenti.

I membri del Consiglio Direttivo non possono partecipare alla deliberazione sugli oggetti indicati alla lett. a). Agli effetti però della legale costituzione dell'Assemblea si tiene conto anche delle azioni da loro possedute o rappresentate.

Art. 23. Sono inoltre di competenza dell'Assemblea Generale:

- a) le modificazioni dello Statuto sociale;
- b) l'aumento o la riduzione del capitale sociale;
- c) la soppressione di una delle Sezioni (art.5) mediante fusione con altra Società;
- d) la soppressione di una Sezione;
- e) la fusione della Società con altra Società;
- f) lo scioglimento della Società;
- g) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro compensi;
- h) la determinazione delle norme da osservarsi nella liquidazione.

Art. 24. L'assemblea Generale è legalmente costituita se vi sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale e le deliberazioni sono obbligatorie per la Società e per gli azionisti se sono prese a maggioranza di voti. Le proposte che riportano parità di voti sono

sto dall'art. 44 del presente Statuto

c) l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci effettivi e supplenti.

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono partecipare alla deliberazione sugli oggetti indicati alla lett. a). Agli effetti però della legale costituzione dell'Assemblea si tiene conto anche delle azioni da loro possedute o rappresentate.

Art. 23. (inalterato)

Art. 24. (inalterato)

respinte.

Per le deliberazioni indicate alle lettere a, b, e, f, dell'articolo precedente è necessario che siano rappresentati almeno due terzi del capitale sociale e che le deliberazioni siano approvate con almeno due terzi dei voti.

Per la determinazione del numero dei voti si terrà conto degli astenuti soltanto quando si tratti di deliberazioni relative agli oggetti indicati alle lettere a, b, e, f, dell'articolo precedente, mentre per ogni altra deliberazione, degli astenuti non verrà tenuto nessun calcolo.

Qualora nell'Assemblea convocata per deliberare sugli argomenti indicati alle lettere a, b, e, f, dell'articolo precedente non siano rappresentati almeno due terzi del capitale sociale, si tiene allo stesso scopo una nuova Assemblea con un intervallo di almeno quindici giorni da quello dell'Assemblea andata deserta.

Le deliberazioni prese in tale seconda Assemblea sono valide quando vi sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale e le deliberazioni stesse siano prese a maggioranza di almeno due terzi dei voti.

Se nell'Assemblea di seconda convocazione non è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, si tiene una nuova Assemblea dopo trascorsi almeno altri dieci giorni, ed in caso di de-

liberazioni sono valide, se prese a semplice maggioranza di voti, qualunque sia la quota del capitale sociale rappresentata. Quest'ultima disposizione vale anche per ogni assemblea chiamata in seconda convocazione a deliberare su qualche altro degli oggetti indicati negli articoli 22 e 23, se nell'assemblea di prima convocazione non sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale.

Art. 25. Le deliberazioni si prendono di regola per alzata di mano, tenuto conto del numero di voti spettante a ciascun azionista. In caso di dubbio o quando il Presidente dell'Assemblea o dieci azionisti lo richiedano, le votazioni si fanno per appello nominale. Le votazioni relative alla elezione delle cariche sociali devono essere fatte a schede segrete, salvo che non si deliberi all'unanimità di effettuarle a voto palese.

Se in un'elezione non si raggiunge la maggioranza assoluta dei voti su tutti i nomi, si fa una nuova votazione ristretta a quelli dei nomi, che nella prima votazione hanno raccolto il maggior numero di voti, e, precisamente, mettendo in ballottaggio due nomi per ogni carica su cui verte ancora l'elezione.

Nella votazione ristretta decide la maggioranza assoluta. Se due nomi ottengono un egual numero di voti si consi-

Art. 25. Le deliberazioni si prendono di regola per alzata di mano, tenuto conto del numero di voti spettante a ciascun azionista. In caso di dubbio o quando il Presidente dell'Assemblea o dieci azionisti lo richiedano, le votazioni si fanno per appello nominale. Le votazioni relative alla elezione delle cariche sociali devono essere fatte a schede segrete, salvo che non si deliberi all'unanimità di effettuarle a voto palese.

Se in un'elezione non si raggiunge a primo scrutinio la maggioranza assoluta dei voti su tutti i nomi, si fa una nuova votazione ristretta a quelli dei nomi, che nella prima votazione hanno raccolto il maggior numero di voti, e, precisamente mettendo in ballottaggio due nomi per ogni carica su cui verte ancora l'elezione.

Nella votazione ristretta decide la maggioranza assoluta. Se due nomi ottengono egual numero di voti decide la

lera-elatto quello dei candidati che possiede il maggior numero di azioni, in caso di parità decide la sorte.

Art. 26. All'apertura dell'Assemblea Generale il Presidente designa due scrutatori fra gli azionisti presenti e nomina il segretario per la redazione del processo verbale. Gli scrutatori verificano le votazioni e sottoscrivono il processo verbale insieme al Presidente e al segretario.

#### B. Consiglio Direttivo

Art. 27. Il Consiglio Direttivo amministra la Società. Esso si compone di non meno di 9 e non più di 15 membri eletti dall'Assemblea Generale, e dei Direttori Generali. Prima di procedere alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, l'Assemblea Generale ne delibera il numero entro i limiti anzidetti.

Il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi componenti, il Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo, nominati dall'Assemblea Generale, vengono eletti per tre anni e cessano dalle loro funzioni dopo che l'Assemblea Generale abbia deliberato sull'ultimo bilancio del triennio.

Qualora per qualunque causa un membro del Consiglio Direttivo cessi di far parte del Consiglio stesso durante il tempo della sua carica, il Consiglio Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, ha la facoltà di surrogarlo mediante nomina provvisoria che vale fino

te.

Art. 26. (inalterato)

#### B. Consiglio d'Amministrazione.

Art. 27. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di non meno di 20 e non più di 30 membri eletti dall'Assemblea Generale. Il Consiglio d'Amministrazione elegge fra i suoi componenti il Presidente e due Vicepresidenti.

Gli amministratori durano in carica 4 anni e si rinnovano secondo le disposizioni dell'Art. 124 del Codice di Commercio.

In caso di vacanza di uno o più posti di amministratore, gli altri amministratori uniti ai Sindaci procedono alle necessarie surrogazioni che varranno fino alla prossima convocazione dell'Assemblea Generale deliberando con la presenza dei due terzi dei membri in carica ed a maggioranza di voti.

Se il numero degli amministratori scendesse per qualsiasi causa al di sotto della metà dei membri in carica il Consiglio di Amministrazione dovrà rinnovare

alla prossima Assemblea Generale ordinaria. Questa procede all'elezione complementare per il periodo che manca a decorrere fino al giorno in cui, a triennio compiuto, l'intero Consiglio scade di carica.

Ove il numero dei membri del Consiglio Direttivo scendesse per qualsiasi causa al di sotto del minimo previsto dal presente articolo, il Consiglio Generale deve provvedere alle surrogazioni, fino all' detto minimo, nei modi qui sopra stabiliti.

Art. 28. Ciascun membro del Consiglio Direttivo deve depositare entro un mese dalla sua elezione, presso la Sede Centrale, cento azioni della Società, che devono essere vincolate esclusivamente a garanzia della di lui gestione per tutta la durata delle sue funzioni e finchè l'Assemblea Generale abbia approvato il bilancio dell'ultimo esercizio compreso nella durata della sua carica. L'omissione del deposito delle azioni si considera come rinuncia alla carica.

Art. 29. Il Consiglio Direttivo tratta tutti gli affari di indole generale e decide su tutti gli oggetti che non sono espressamente riservati all'Assemblea Generale.

Segnatamente spetta al Consiglio Direttivo:

a) di stabilire il proprio regolamento

per intero, intendendosi vacanti anche gli altri posti.

Art. 28. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione deve depositare entro un mese dalla elezione, presso la Sede Centrale, cinquanta azioni della Società, che devono essere vincolate esclusivamente a garanzia della sua gestione fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio compreso nella durata della sua carica. L'omissione del deposito delle azioni si considera come rinuncia alla carica.

Art. 29. Il Consiglio di Amministrazione tratta tutti gli affari di indole generale e decide su tutti gli oggetti che non sono espressamente riservati all'Assemblea Generale.

Segnatamente spetta al Consiglio di Amministrazione:

(inalterato)



Corporate Heritage  
& Historical Archive

interno;

- b) di dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Generale;
- c) di deliberare sugli acquisti, le vendite e le permuta di beni immobili, sulle operazioni ipotecarie attive e passive ed in genere sugli impieghi dei fondi della Società;
- d) di promuovere e sostenere liti in qualunque grado e sede;
- e) di nominare, revocare e sospendere il personale direttivo e di determinare le attribuzioni e gli emolumenti;
- f) di conferire la facoltà di firmare per la Società;
- g) di deliberare l'istituzione o la soppressione di Direzioni speciali, sedi, succursali, Rappresentanze ed Agenzie;
- h) di stabilire per le Direzioni speciali, Sedi Succursali, Rappresentanze ed Agenzie istituite all'estero le norme concernenti le pubblicazioni ufficiali degli atti relativi alle medesime, e di rilasciare le dichiarazioni che fossero all'uopo necessarie;
- i) di deliberare sulle operazioni finanziarie inerenti alla gestione sociale;
- l) di formare il bilancio e di formulare le proposte per la destinazione dell'utile.

Art. 30. Il Consiglio Direttivo nomina ogni anno dal proprio seno un Comitato Esecutivo, al quale può delegare determinate sue facoltà.

Art. 30. Il Consiglio di Amministrazione nomina ogni anno fra i propri membri un Comitato Direttivo al quale delega determinate attribuzioni.

Il Consiglio Direttivo può inoltre conferire ad uno o più dei propri membri le funzioni di Amministratore Delegato, stabilendone le attribuzioni e le retribuzioni.

Art. 31. Il Consiglio Direttivo si raduna presso la sede sociale ed, in casi speciali, presso altra sede, ad invito del Presidente. Esso deve essere convocato quante volte ne venga fatta domanda da tre Consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza spetta al membro del Consiglio anziano di nomina fra i presenti. A pari anzianità di nomina, presiede l'anziano di età.

Di regola la convocazione deve essere fatta almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il detto termine può essere ridotto a due giorni, ma l'invito di convocazione per i membri non residenti a Trieste deve essere diramato telegraficamente.

Per la legalità delle sedute del Consiglio occorre l'intervento di almeno la metà dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti prevale quello di chi presiede la seduta.

Il Consiglio d'Amministrazione può inoltre nominare sempre fra i propri membri, uno o più Amministratori Delegati stabilendone le attribuzioni e le retribuzioni.


Art. 31. Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale ad invito del Presidente: il quale in casi speciali può convocarlo in altro luogo. Il Consiglio deve essere inoltre convocato quante volte ne venga fatta domanda almeno da un terzo del numero dei membri in carica.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza spetta a un Vicepresidente delegato dal Presidente, e in caso di assenza o di impedimento del Vicepresidente, al membro del Consiglio anziano di nomina fra i presenti. A pari anzianità di nomina, presiede lo anziano di età.

(inalterato)

(inalterato)

(inalterato)



Di ogni seduta viene tenuto un verbale firmato dal Presidente, da un altro dei membri del Consiglio Direttivo che siano stati presenti alla seduta, e dal segretario nominato per la redazione del processo verbale.

Art. 32. Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un compenso annuo pari al mezzo per cento dell'utile netto risultante dal conto generale di profitti e perdite, dopo deduzione di una somma pari al 4% del capitale versato e delle riserve di utili (art. 46) con un minimo di Lire diecimila in ragione d'anno.

Ai membri del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese di viaggio incontrate per intervenire alle sedute.

Art. 33. Il Consiglio Direttivo sentito il parere del Consiglio Generale, può istituire, così nel Regno come all'estero, Comitati speciali presso singole Direzioni, Sedi e Succursali, fissandone le facoltà, le attribuzioni ed i compensi. Esso può inoltre delegare ad uno o più dei suoi membri speciali mansioni.

I membri dei detti Comitati possono essere scelti anche all'infuori del Consiglio Direttivo e del Consiglio Generale.

C. Comitato Esecutivo

Art. 34. Il Comitato Esecutivo ha la facoltà e le attribuzioni delegategli

Di ogni seduta viene tenuto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario nominato per la redazione del processo verbale.

Art. 32. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ha diritto ad un compenso annuo pari all'uno per mille dell'utile netto risultante dal conto generale di profitti e perdite, dopo deduzione di una somma pari al 4% del capitale versato e delle riserve di utili (art. 41) con un minimo di Lire quattromila in ragione d'anno.

Ai membri del Consiglio d'Amministrazione spetta il rimborso delle spese di viaggio incontrate per intervenire alle sedute.

Art. 33. Il Consiglio d'Amministrazione può istituire così nel Regno come all'estero, Comitati consultivi generali o speciali presso singole Direzioni, Sedi e Succursali, fissandone le facoltà, le attribuzioni ed i compensi. Esso può inoltre delegare ad uno o più dei suoi membri speciali mansioni. I membri dei detti Comitati possono essere scelti anche all'infuori del Consiglio d'Amministrazione.

C. Comitato Direttivo

Art. 34. Il Comitato Direttivo ha la facoltà e le attribuzioni delegategli

dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 30.

Esso è composto del Presidente del Consiglio Direttivo, di almeno tre e non più di cinque altri membri del Consiglio stesso, e dei Direttori Generali.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di suo impedimento da un membro del Comitato da lui delegato.

Il Comitato Esecutivo si raduna periodicamente, dietro invito del Presidente, e quante volte due dei suoi membri ne chiedono la convocazione.

Esso delibera legalmente, quando siano presenti quattro dei suoi membri almeno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta. Di ogni seduta viene tenuto un verbale, firmato dal presidente o dal segretario nominato per la relazione del processo verbale. Ai membri del Comitato Esecutivo, eccettuati i Direttori Generali, spetta una retribuzione speciale annua che viene fissata dal Consiglio Direttivo.

Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 30.

Esso è composto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dei due Vicepresidenti e di non meno di cinque né più di sette membri del Consiglio stesso compreso fra essi, ove vi sia, l'Amministratore Delegato.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed in caso di suo impedimento da uno dei Vicepresidenti da lui delegato. Il Comitato Direttivo si raduna periodicamente dietro invito del Presidente e quante volte tre dei suoi membri ne chiedono la convocazione. Le sue riunioni saranno tenute presso la sede sociale o in altro luogo fissato dal Presidente.

Il Comitato Direttivo delibera legalmente quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

Di ogni seduta viene tenuto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario nominato per la relazione del processo verbale.

È assegnato al Comitato Direttivo, con un minimo di lire diecimila in ragione d'anno per ogni membro, il tre e cinque per cento dell'utile netto risultante dal conto generale dei profitti e perdite, dopo deduzione di una somma pari al 4% del capitale versato e delle riserve.



D. Direzione

Art. 35. Per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e per la gestione corrente degli affari sociali, il Consiglio Direttivo nomina uno o più Direttori Generali ed, occorrendo, uno o più Direttori Centrali, destinati a coadiuvarli. Almeno uno e non più di tre Direttori Generali sono preposti con le funzioni sopra indicate alla Sede di Trieste. Questi, con l'eventuale aggiunta di non più di tre Direttori Centrali assegnati alla detta sede formano la Direzione Centrale. Inoltre il Consiglio Direttivo può nominare uno o più Condirettori, Vice-direttori e Procuratori, per assistere la Direzione Centrale nel disimpegno delle sue mansioni, stabilendone di volta in volta le funzioni ed i poteri.

Un Direttore Generale può essere preposto dal Consiglio Direttivo alla Sede di Venezia. Il Consiglio Direttivo nomina inoltre almeno uno e non più di tre Direttori per assistere il predetto Direttore Generale nella Direzione della sede di Venezia e per dirigere la sede stessa. I funzionari che coprono le cari-

ve d'utilità (art. 41)

Il Comitato Direttivo ripartirà a suo giudizio l'importo come sopra stabilito tra tutti i suoi componenti, fermo il compenso a ciascuno di essi spettante a norma dell'art. 32.

D. Direzione

Art. 35. Per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo e per la gestione corrente degli affari sociali, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più Direttori Generali, ed occorrendo, uno o più Direttori Centrali destinati a coadiuvarli. Almeno uno e non più di tre Direttori Generali sono preposti con le funzioni sopra indicate alla Sede di Trieste. Questi, con l'eventuale aggiunta di non più di tre Direttori Centrali, assegnati alla detta Sede, formano la Direzione Centrale. Inoltre il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Condirettori, Vice-direttori e Procuratori per assistere la Direzione Centrale nel disimpegno delle sue mansioni, stabilendone di volta in volta le funzioni ed i poteri.

Un Direttore Generale o un Direttore Centrale può essere preposto dal Consiglio d'Amministrazione alla sede di Venezia. Il Consiglio d'Amministrazione nomina inoltre almeno uno e non più di tre Direttori per assistere il predetto Direttore Generale o Direttore Centrale nella direzione della sede di Venezia o per dirigere la sede

che anzidette formano la Direzione Veneta.

Inoltre, il Consiglio Direttivo può nominare uno o più Condirettori, Vice-direttori o Procuratori per coadiuvare la Direzione Veneta nel disimpegno delle sue mansioni, stabilendone di volta in volta le funzioni ed i poteri.

Se il Consiglio Direttivo nomina uno o più Amministratori Delegati a sensi dell'ultimo comma dell'art. 30, questi fanno parte di diritto della Direzione Centrale.

La sfera d'azione e le attribuzioni della Direzione Centrale e della Direzione Veneta e gli speciali rapporti fra di esse vengono determinati dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento organico.

La Direzione Centrale, come definita nel secondo e sesto comma del presente articolo, e la Direzione Veneta, come definita nel quarto comma, sono investite, con firma collettiva, a norma dell'art. 42, senza bisogno di speciale autorizzazione del Consiglio Direttivo, dei poteri occorrenti per la ordinaria gestione della azienda sociale, anche con facoltà:

a) di rappresentare la Società in giudizio ad ogni effetto di legge e quindi di sostenere azioni giudiziarie ed amministrative in qualunque grado di giurisdizione, anche in sede di revisione e di cassazione e di difendere la Società da

stessa in difetto dei primi preposti

I funzionari che coprono le cariche anzidette formano la Direzione Veneta.

Inoltre il Consiglio d'Amministrazione può nominare uno o più Condirettori, Vice-direttori o Procuratori per coadiuvare la Direzione Veneta nel disimpegno delle sue mansioni, stabilendone di volta in volta le funzioni ed i poteri.

Se il Consiglio d'Amministrazione nomina uno o più Amministratori Delegati a sensi dell'ultimo comma dell'art. 30, questi fanno parte di diritto della Direzione Centrale.

La sfera d'azione e le attribuzioni della Direzione Centrale e della Direzione Veneta e gli speciali rapporti fra di esse vengono determinati dal Consiglio d'Amministrazione con apposito regolamento organico.

La Direzione Centrale, come definita nel secondo e sesto comma del presente articolo, e la Direzione Veneta, come definita nel quarto comma, sono investite con firma collettiva, a norma dell'art. 37, senza bisogno di speciale autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione, dei poteri occorrenti per la ordinaria gestione dell'azienda sociale, anche con facoltà:

(inalterato)

quelle azioni giudiziarie che fossero contro di essa proposte; di compromettere in arbitri; o in amichevoli compositori; o di transigere;

b) di compiere qualsiasi operazione d'incasso e ritiro di titoli e valori presso l'Amministrazione del Debito Pubblico, la Cassa Depositi e prestiti, le Intendenze di Finanza, l'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi, delle Ferrovie, e in genere presso ogni amministrazione pubblica, governativa, provinciale o comunale, presso enti e istituti privati, nonché presso ditte o persone singole;

c) di consentire ed accordare iscrizioni, riduzioni, cancellazioni, trascrizioni, surroghe e postergazioni di ipoteche;

d) di rilasciare, nei limiti dei poteri ad essa delegati, mandati speciali per operazioni determinate e procure anche generali alle liti.

I componenti le Direzioni sono nella loro gestione responsabili della rigorosa sorveglianza delle disposizioni di legge, dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Generale, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

E. Sindaci

Art. 36. Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e di due supplenti le cui attribuzioni e i cui doveri sono quelli stabiliti dalla leg-

(inalterato)

(inalterato)

(inalterato)

I componenti le Direzioni sono nella loro gestione responsabili della rigorosa osservanza delle disposizioni di legge dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo.

E. Sindaci

Art. 36. L'Assemblea generale ordinaria elegge tre sindaci effettivi e due supplenti, le cui attribuzioni e i cui doveri sono quelli stabiliti dalla leg-

ge.

I Sindaci effettivi e supplenti uscenti di carica sono rieleggibili.

Art. 37. Per la determinazione della retribuzione da corrispondersi ai Sindaci, per la nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente si provvede a termini di legge.

#### Capitolo IV.

#### Consiglio Generale

Art. 38. Il Consiglio Generale ha le attribuzioni consultive determinate dal presente Statuto e dà parere sugli affari di ogni natura a richiesta del Consiglio Direttivo. Esso si compone:

- a) dei membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea Generale (Art. 27)
- b) dei Direttori Generali;
- c) di non meno di venti e non più di quaranta altri azionisti eletti dall'Assemblea Generale.

I membri del Consiglio Generale indicati alla lettera c) durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di elezione suppletoria i nuovi Consiglieri rimangono in carica soltanto fino al termine del triennio in corso.

Art. 39. Le sedute del Consiglio Generale vengono convocate dal Consiglio Direttivo, a seconda delle esigenze. Esse devono essere convocate quante

I Sindaci effettivi e supplenti uscenti di carica sono rieleggibili.

L'Assemblea Generale delibera in merito alla retribuzione annuale dei Sindaci prima di procedere alla loro nomina.

Art. 37. (soppresso incorporato nello art. 36)

Art. 38. (soppresso)

Art. 39. (soppresso)

volte ne facciano richiesta sei membr.  
del Consiglio Generale; in difetto, il  
Consiglio Generale può convocarsi da  
sè mediante invito firmato da sei dei  
suoi membri. La presidenza delle sedute  
del Consiglio Generale spetta al Presi-  
dente del Consiglio Direttivo e, in ca-  
so di sua assenza o impedimento, a quel  
membro del Consiglio Direttivo al qua-  
le secondo l'art. 31 spetta la presi-  
denza del Consiglio stesso.

La convocazione del Consiglio Generale  
viene fatta almeno sei giorni prima del-  
la seduta mediante lettera raccomandata,  
contenente l'ordine del giorno, o, in  
casi urgenti, mediante telegramma l'ime-  
no due giorni prima della seduta.

Il Consiglio può deliberare, quando sia-  
no stati regolarmente invitati tutti i  
suoi membri e siano intervenuti dieci  
membri estranei al Consiglio Direttivo  
e cinque membri di quest'ultimo. Le deli-  
berazioni vengono prese a maggioranza  
di voti. In caso di parità prevale il  
voto del presidente della seduta. Per  
le votazioni relative ad elezioni o nomi-  
ne valgono le norme dell'art. 25.

Di ogni seduta del Consiglio Generale  
è redatto un processo verbale, che vie-  
ne firmato dal Presidente, da due mem-  
bri del Consiglio stesso e dal segreta-  
rio nominato per la redazione del pro-  
cesso verbale.

Art. 40. Al Consiglio Generale spetta:  
a) di dare il parere sulle proposte da

Art. 40. (soppresso)

sottoporre all'Assemblea riguardo l'approvazione dei bilanci e alla destinazione dell'utile;

b) di prendere cognizione di quanto si riferisce all'amministrazione in generale ed in specie a quella degli immobili della Società;

c) di dare parere sulle proposte del Consiglio Direttivo relative alla nomina o alla revoca dei Direttori Generali;

d) di procedere su proposta del Consiglio Direttivo alle nomine di supplenza di membri del Consiglio Direttivo (art.27) ed alle nomine provvisorie e di supplenza dei membri del Consiglio Generale;

e) di dare parere sulle proposte del Consiglio Direttivo relative all'istituzione di Comitati speciali (art.33);

f) di dare il parere sui regolamenti organici e sulle modificazioni dei medesimi;

g) di dare il parere sui regolamenti per le pensioni e sulle modificazioni dei medesimi;

h) di dare il parere sulla relazione del Consiglio Direttivo relativa all'assunzione e alla cessazione di singole categorie di operazioni sociali (art.5);

di dare il parere sulle proposte del Consiglio Direttivo riguardanti l'aumento del capitale sociale o lo scioglimento della Società;

l) di dare il parere sulle proposte del

Consiglio Direttivo rilletta le modificazioni dello Statuto sociale;  
m) di deliberare la convocazione di un'Assemblea Generale e di procedervi direttamente, se il Consiglio Direttivo non avesse provveduto entro il termine fissato dal Consiglio Generale (Art.17).

Art. 41. A ciascuno dei membri del Consiglio Generale appartenenti alla categoria indicata alla lettera c) dello art. 38 spetta un compenso annuo pari all'uno per mille dell'utile netto risultante dal conto generale di profitti e perdite, dopo deduzione di una somma pari al quattro per cento del capitale versato e delle riserve utili (art.46) con un minimo di Lire quattromila in ragione d'anno.

A tutti i membri del Consiglio Generale residenti fuori di Trieste vengono rimborsate le spese di viaggio.

#### Capitolo V.

##### Firma della Società

Art. 42. Hanno facoltà di firmare collettivamente in nome della Società:

- a) il Presidente del Consiglio Direttivo e gli Amministratori Delegati;
- b) gli altri membri del Consiglio Direttivo con le restrizioni di cui in appresso:
- c) i Direttori Generali e i Direttori Centrali;
- d) i funzionari ai quali sia stato conferito il titolo di Direttore, Condi-

Art. 41. (coppeso)

#### Capitolo IV.

##### Firma della Società

Art. 37. Hanno facoltà di firmare collettivamente in nome della Società:

- a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i Vicepresidenti e gli Amministratori Delegati;
- b) gli altri membri del Consiglio di Amministrazione con le restrizioni di cui in appresso:
- c) i Direttori Generali e i Direttori Centrali;
- d) i funzionari ai quali sia stato conferito il titolo di Direttore di Ben-

rettore o Vicedirettore, con diritto di firma, nei limiti del mandato loro rilasciato;

e) di funzionari ai quali sia stata conferita la facoltà di firmare come Procuratori nei limiti del mandato loro rilasciato e salvo le restrizioni di cui in appresso.

La firma sociale deve essere apposta sotto la denominazione della Società scritta, stampata o impressa o con la sottoscrizione di due delle persone suindicate; ma con la restrizione che ciascuna delle persone indicate alla lettera b) può firmare soltanto in unione alle persone indicate alle lettere a) e c) e che i funzionari indicati alla lettera e) non possono firmare congiuntamente fra loro.

Per gli Amministratori Delegati, per i membri del Consiglio Direttivo, per i Direttori Generali e per i Direttori Centrali, la facoltà di firmare per la Società si estende a tutte le sedi sociali, per i funzionari indicati alle lettere d) e) è limitata alla Direzione a cui sono addetti e alle sedi, Agenzie o Rappresentanze che ne dipendono. La facoltà di rappresentare la Società come azionista nelle Assemblee di altre Società potrà essere esercitata anche singolarmente dalle persone investite della firma sociale di cui alle lettere a) b) c) d).

Il Consiglio Direttivo può conferire a

rettore di Vicedirettore, con diritto di firma, nei limiti del mandato loro rilasciato;

(inalterato)

(inalterato)

Per i membri del Consiglio d'Amministrazione, per i Direttori Generali e per i Direttori Centrali, la facoltà di firmare per la Società si estende a tutte le sedi sociali; per i funzionari indicati alle lettere d) e) è limitata alla Direzione cui sono addetti e alle Sedi, Agenzie o Rappresentanze che ne dipendono.

La facoltà di rappresentare la Società come azionista nelle Assemblee di altre Società potrà essere esercitata anche singolarmente dalle persone investite della firma sociale di cui alle lettere a) b) c) d).

Il Consiglio di Amministrazione può c

funzionari della Società, in qualità di Procuratori speciali per il Ramo a cui sono adetti, la facoltà di firmare per procura, in forza di mandati speciali, limitatamente al Ramo stesso e in ogni caso in unione ad una delle persone indicate alle lettere c) d).

Per agevolare il funzionamento delle Agenzie e Rappresentanze locali possono essere nominati mandatarî con procure speciali che ne determinino le facoltà.

Capitolo VI.

Bilanci

Art. 43. L'anno amministrativo della Società coincide con l'anno civile. La tenuta dei registri e dei conti e la compilazione del bilancio e del resoconto seguono a norma delle vigenti disposizioni di legge, separatamente per ciascuna delle due Sezioni A e B. La relazione all'Assemblea Generale può però venire compilata congiuntamente per le due Sezioni.

Dai conti profitti e perdite e dai bilanci delle due Sezioni A e B vengono formati anche un conto generale di profitti e perdite ed un bilancio generale.

Art. 44. I bilanci devono essere presentati ai Sindaci almeno un mese avanti il giorno fissato per l'Assemblea Generale.

Art. 45. I bilanci con la relazione dei sindaci sono ostensibili agli azionisti nell'ufficio della Direzione Centrale durante i quindici giorni che precedono

ferire a funzionari della Società, in qualità di Procuratori speciali per il Ramo a cui sono adetti, la facoltà di firmare per procura, in forza di mandati speciali, limitatamente al Ramo stesso e in ogni caso in unione ad una delle persone indicate alle lettere c) d).

(inalterato)

Capitolo V.

Bilanci

Art. 38. (inalterato)

Art. 39. (inalterato)

Art. 40. (inalterato)

l'Assemblea Generale.

Art. 45. Per ciascuna delle due Sezioni A e B è costituita una riserva utile. Questa riserva ha lo scopo di aumentare le garanzie della Società e deve venir alimentata con le assegnazioni stabilite all'art. 49.

Avvenendo una diminuzione della riserva di utili la ripristinazione della medesima segue, negli anni successivi, mediante assegnazioni non inferiori al 15% degli utili di cui all'art. 49 lett. a).

Art. 47. Oltre alle riserve di utili fissate all'art. 45 è istituita una riserva per le oscillazioni dei corsi degli effetti pubblici; essa è alimentata dall'utile di registro (non realizzato) sui corsi degli effetti pubblici e serve a coprire le perdite di registro sui corsi degli effetti stessi.

Art. 48. Sono inoltre istituite, con le assegnazioni stabilite all'art. 49 le seguenti riserve:

a) una riserva supplementare per le oscillazioni dei corsi degli effetti pubblici, destinata a servire essa pure agli scopi accennati nell'articolo precedente;

b) una riserva immobiliare, destinata a compensare il deprezzamento degli immobili della Società.

Art. 49. Se dal conto generale di profitti e perdite risulta una eccedenza attiva, questa eccedenza è ripartita

Art. 41. Per ciascuna delle due Sezioni A e B è istituita una riserva di titoli. Questa riserva ha lo scopo di aumentare le garanzie della Società e deve venir alimentata con le assegnazioni stabilite all'art. 44.

Avvenendo una diminuzione della riserva di utili, la ripristinazione della medesima segue, negli anni successivi, mediante assegnazioni non inferiori al 15% degli utili di cui all'art. 44 lett. a).

Art. 42. Oltre alle riserve di utili fissate all'art. 41 è istituita una riserva per le oscillazioni dei corsi degli effetti pubblici; essa è alimentata dall'utile di registro (non realizzato) sui corsi degli effetti pubblici e serve a coprire le perdite di registro sui corsi degli effetti stessi.

Art. 43. Sono inoltre istituite con le assegnazioni stabilite all'art. 44, le seguenti riserve:

a) una riserva supplementare per le oscillazioni dei corsi degli effetti pubblici, destinata a servire essa pure agli scopi accennati nell'articolo precedente;

(inalterato)

Art. 44. Se dal conto generale di profitti e perdite risulta una eccedenza attiva, questa eccedenza è ripartita nel modo

nel modo seguente:

I. Viene prelevato l'importo necessario a pagare un dividendo pari al quattro per cento del capitale versato e delle riserve di utili (Art. 46).

Dal rimanente viene assegnato:

a) il 10%, o, se ne è il caso, il 15% (Art. 46, secondo comma) alla riserva di utili di ogni Sezione, in proporzione dell'utile risultante dal rispettivo bilancio.

Nei limiti di legge tale assegnazione ha luogo anche se l'eccedenza attiva non consenta di prelevare il dividendo di cui al comma precedente;

b) il compenso spettante al Consiglio Direttivo ed al Consiglio Generale a norma degli articoli 32 e 41.

II. Il residuo utile ha la seguente destinazione:

A) il 12½% del detto residuo viene assegnato:

a) per due terzi alla riserva supplementare per le oscillazioni dei corsi degli effetti pubblici fino a che la riserva prevista all'art. 47 e questa riserva supplementare raggiungano insieme un importo corrispondente alla percentuale sotto indicata col valore di borsa al 31 dicembre di ogni anno degli effetti pubblici posseduti dalla Società.

1) Per le lettere di pegno o cartelle fondiarie e per le obbligazioni ferroviarie il 5%;

2. per i Prestiti di Stato il 10% ;

guente:

I. Viene prelevato l'importo necessario a pagare un dividendo pari al quattro per cento del capitale versato e delle riserve di utili (art. 41).

Dal rimanente viene assegnato:

a) il 10%, o, se ne è il caso, il 15% (Art. 41 secondo comma) alla riserva di utili di ogni Sezione, in proporzione dell'utile risultante dal rispettivo bilancio.

Nei limiti di legge tale assegnazione ha luogo anche se l'eccedenza attiva non consenta di prelevare il dividendo di cui al comma precedente;

b) il compenso spettante al Comitato Direttivo ed al Consiglio d'Amministrazione a norma degli articoli 32 e 34.

II. Il residuo utile ha la seguente destinazione:

A) il 12½% del detto residuo viene assegnato:

a) per due terzi alla riserva supplementare per le oscillazioni dei corsi degli effetti pubblici fino a che la riserva prevista all'art. 42 e questa riserva supplementare raggiungano insieme un importo corrispondente alla percentuale sotto indicata del valore di borsa al 31 dicembre d'ogni anno degli effetti pubblici posseduti dalla Società.

(inalterato)

(inalterato)

3. Per le azioni ed altri titoli, diversi da quelli di cui ai precedenti N. 1 e 2 il 15%;

(inalterato)

b) per un terzo della riserva immobiliare

(inalterato)

B) I rimanenti 87½%

(inalterato)

avranno la destinazione che sarà di volta in volta deliberata dall'Assemblea Generale.

(Art. 47)  
III. Quando le riserve ordinaria/e supplementare (Art. 48 a) per le oscillazioni dei corsi degli effetti pubblici raggiungano insieme un importo corrispondente ai limiti determinati al comma II A a) del presente articolo, il 10% dell'utile residuo di cui al N. II sarà assegnato alla riserva immobiliare ed i rimanenti 90% avranno la destinazione che sarà di volta in volta deliberata dall'Assemblea Generale.

III. Quando le riserve ordinaria (art. 48) e supplementare (Art. 43a) per le oscillazioni/degli effetti pubblici raggiungano insieme un importo corrispondente ai limiti determinati al Comma II A a) del presente articolo; il 10% dell'utile residuo di cui al No. II sarà assegnato alla riserva immobiliare, ed i rimanenti 90% avranno la destinazione che sarà di volta in volta deliberata dall'Assemblea Generale.

Art. 50. Qualora i saldi riuniti dei due conti profitti e perdite non siano sufficienti per distribuire un dividendo pari al 4% del capitale versato e della riserva di utili (art. 46), la parte mancante viene prelevata, salvo i limiti di legge, dalla riserva di utili della Sezione A. Qualora dai saldi riuniti risulti una perdita, questa viene coperta dalla riserva di utili della rispettiva Sezione per la parte avuta dalla Sezione stessa nella perdita.

Art. 45. Qualora i saldi riuniti dei due conti profitti e perdite non siano sufficienti per distribuire un dividendo pari al quattro per cento del capitale versato e della riserva di utili (art. 41) la parte mancante viene prelevata, salvo i limiti di legge, dalla riserva di utili della Sezione A.

(inalterato)

In tal caso il dividendo viene pagato, salvo i limiti di legge, mediante prelevazione dal fondo di riserva utili del-

la Sezione A.

In nessun caso può venire diminuita la riserva di utili della Sezione B per distribuire dividendi.

Capitolo VII

CONTROVERSIE

Art. 51. Le controversie che insorgessero in dipendenza dei rapporti sociali fra gli azionisti, o fra questi e la Società, sono sottoposte alla decisione di un collegio di tre arbitri. La parte attrice notifica alla parte convenuta la sua domanda ed il nome dell'arbitro da lui nominato. Se la convenuta non nomina il proprio arbitro e non lo notifica all'attrice entro quattordici giorni, la nomina del detto arbitro è fatta da quell'autorità giudiziaria di Trieste che sarebbe competente a conoscere della controversia. I due primi arbitri nominano il terzo. Se essi non si accordano sulla nomina, questa è fatta da quell'autorità giudiziaria di Trieste che sarebbe competente a conoscere della controversia.

Gli arbitri non sono tenuti ad osservare le forme ed i termini stabiliti per la trattazione delle cause davanti all'autorità giudiziaria; - essi pronunziano come amichevoli compositori, ed il loro lodo ha per le parti l'efficacia di una sentenza passata in giudicato.

Capitolo VIII

Vigilanza dello Stato

Art. 52. La Società è sottoposta alla vigilanza dello Stato a norma delle leggi

(inalterato)

Capitolo VII

Vigilanza dello Stato

Art. 47. (inalterato)



e delle prescrizioni vigenti.

#### Capitolo IX

##### Scioglimento della Società

Art. 53. Oltre che nei casi previsti dalle leggi, la Società od una delle sue Sezioni può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea Generale. Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea Generale stabilisce le modalità della liquidazione e nomina i liquidatori.

I liquidatori sono autorizzati a trasferire ad altri in tutto od in parte i diritti ed obblighi della Società entro i limiti e con l'osservanza delle norme di legge.

Con la nomina dei liquidatori cessano le funzioni del Consiglio Direttivo e del Consiglio Generale. Le funzioni dell'Assemblea Generale continuano ad esistere ed essa è convocata dai liquidatori.

Qualora venisse sciolta una Sezione soltanto, il patrimonio di essa, dopo l'estinzione di tutti gli obblighi e dopo l'assunzione dei medesimi da parte di altra Compagnia, spetterà all'altra Sezione.

#### Capitolo X

##### Disposizioni transitorie e generali.

Art. 54. Con la pubblicazione del presente Statuto a norma di legge i membri fino allora del Consiglio di Amministrazione divengono membri del Consiglio Generale (Art. 38 e seg.).

#### Capitolo VIII

##### Scioglimento della Società

Art. 48 (inalterato)

(inalterato)

Con la nomina dei liquidatori cessano le funzioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo. Le funzioni dell'Assemblea Generale continuano ad esistere ed essa è convocata dai liquidatori.

(inalterato)

#### Capitolo IX

##### Disposizioni transitorie e generali.

Art. 49. Le attribuzioni deferite al Consiglio di Amministrazione nelle lizze di assicurazione sulla vita e partecipazione ad utili, saranno esercitate dal Consiglio di Amministrazione.

Le attribuzioni deferite al Consiglio di Amministrazione nelle polizze di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili saranno esercitate dal Consiglio Generale. La stessa norma si applicherà in casi analoghi.

I Revisori cessano da tale carica con la deliberazione dell'Assemblea Generale, che approva il presente Statuto.

Per quanto riguarda la firma della Società ( Art.42) le disposizioni finora vigenti continueranno ad avere applicazione fino al 31 ottobre 1930.

Le copie e gli estratti dei processi verbali che debbono essere prodotti alle Autorità giudiziarie, amministrative e finanziarie, o che siano richiesti ad ogni altro effetto di legge, sono dichiarati conformi all'originale dal presidente, o da chi ne fa le veci o dal segretario.

Art. 55. I Direttori Generali Sostituti in carica alla data della deliberazione dell'Assemblea Generale che approva la modificazione dell'art.35 del presente Statuto e degli articoli ad esso collegati conservano ad personam il titolo e le funzioni inerenti al loro grado.

Nel passare in rassegna e commentare gli articoli da modificare, il Presidente mette, tra l'altro, in rilievo la difficoltà che si è presentata in relazione alle disposizioni dell'art. 27, terzo comma. Poichè nel nuovo testo di Statuto viene proposto che i membri del Consiglio d'Amministrazione durino in carica 4 anni e avendo luogo l'elezione il 20 dicembre, si rende opportuno precisare la durata del mandato, anche agli effetti della prescritta rinnovazione per metà. Presenta perciò la seguen-

ne nominato con la deliberazione dell'Assemblea Generale che approva il presente Statuto.

(soppresso)

(soppresso)

(inalterato)

Art. 50. (inalterato)